

Trasmissione tramite PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

E, p.c:

Sig. PREFETTO di Taranto
Ufficio Territoriale del Governo
Via Anfiteatro n. 4 – 74121 - Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it

ARPA PUGLIA Direzione Scientifica
Corso Trieste, 27 - 70126 Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Provinciale di Taranto
Contrada Rondinella - 74123 Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Centrale Termoelettrica di Taranto
della Società ADI Energia S.r.l.
via Appia km 648 74123 Taranto
amienergy@arcelormittalitaliapec.com
Società ADI Energia S.r.l.
via Appia km 648 - 74123 Taranto
adienergia@legalmail.it

Riferimento: Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.M. n. 140 del 17/07/2020 (G.U. n.193 del 03/08/2020) e DM 551 del 12.12.2022 (G.U. n. 298 del 22-12-2022) per l'esercizio dell'impianto Centrale Termoelettrica di Taranto della Società ADI Energia S.r.l.

Oggetto: Controdeduzioni al riscontro ADI Energia S.r.l. di Taranto (nota CET 110/2023 del 14/09/2023, acquisita da ISPRA al prot. n.49084 del 15/9/2023) sollecitata dal MASE con nota n. 157299 del 03/10/23 acquisita dal prot. ISPRA al n.52669 in pari data, relativa alla diffida MASE prot. n.118649 del 19/7/2023.

In merito alla contestazione da parte del Gestore trasmessa con nota CET 110 del 14/09/2023 per le inosservanze riportate ai punti 1 e 2 della nota ISPRA 38868 del 14/07/2023 allegata alla Diffida prot. MASE/118649 del 19/07/2023 si espone quanto segue.

1. Lo scrivente Servizio, con la presente, intende confermare l'accertamento relativo al seguente punto della diffida: "1. Mancato rispetto della prescrizione n. 3 pag.68 di 95 del PIC del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del DM 140/2020 in quanto il rendimento elettrico medio annuo 2022 (ricavato dalla comunicazione CET55/2023 del 26/4/2023) per CET2 risulta pari a 29,45%, inferiore al rendimento elettrico netto prescritto dalla BAT 46 pari all'intervallo 30-40%.". Il Gestore nella contestazione relativa al punto 1 della diffida riporta la sintesi della relazione tecnica dell'Università di Tor Vergata in Roma che ha elaborato lo studio per la computazione del rendimento Energetico. Si rileva però che nella stessa non viene effettuata un'analisi dettagliata relativa alle cause che determinano il valore di rendimento comunicato, e non si collega a uno stato di impianto previsto in procedure/manuali SGA.
Tale fattispecie inoltre non risulta dichiarata in sede di istruttoria AIA, per far rilevare che in tali condizioni avviene un possibile abbattimento (del 30%) dell'efficienza energetica. Infatti, proprio in sede istruttoria AIA come riportato nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pg.62, parte integrante dell'atto autorizzativo),

viene indicato che l'efficienza elettrica per i moduli 1,2,3 della CET3 si attesta sul 43-44 %, mentre l'efficienza elettrica netta per i monoblocchi 1,2,3 della CET2 è pari al 33-34% in conformità della BAT 46 del GIC in regime di marcia ordinaria.

La mancata segnalazione in sede istruttoria AIA dell'assetto descritto nella relazione dei proff. Bellini e Gambini dell'Università di Tor Vergata di Roma, comporta un difetto energetico rilevante che doveva essere segnalato e messo tra gli stati di impianto di marcia non ordinaria. Considerando che questo aspetto si collega alla contestuale modifica impiantistica, il Gestore avrebbe dovuto, analizzando i dati in tempo reale a sua disposizione, segnalare tale anomalia/malfunzionamento tramite una comunicazione come previsto nella Sezione Terza "Reporting" del PMC parte integrante del DM 140/2020, al §12.7.1 a pag.64 *"in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche"* per segnalare questo stato di funzionamento non computabile nella costruzione del dato di efficienza energetica e pertanto non valutabile come normale esercizio. Si rileva che il Gestore ha comunicato tale anomalia/malfunzionamento solo a seguito della proposta di diffida.

Il Gestore, ha, dunque, effettuato il calcolo dell'efficienza energetica computando tutti i periodi che ha ritenuto di marcia ordinaria ottenendo un risultato di efficienza energetica inferiore al 30% e pertanto non conforme a quanto richiesto dalla BAT 46 e prescritto in AIA.

La contestazione è pertanto oggettiva anche se di lieve entità (29,45%) ma rilevante da un punto di vista ambientale, in quanto denota una presunta carente attenzione del Gestore nell'analisi dei dati in relazione all'ottemperanza all'AIA (prescrizione n.3 del §7.4 a pag.68/95), fattispecie che fa presumere l'assenza di un sistema di valutazione preventiva o in esercizio, di malfunzionamenti, che sembra invece che vengano analizzati e rilevati solo a posteriori e su richiesta degli Enti di Controllo.

2. Lo scrivente Servizio, invece, ribadisce il superamento dell'accertamento relativamente al punto 2: *"mancato rispetto della prescrizione del PMC al punto 4 del Paragrafo 2.2 di cui al DM 511/2022 che prevede che *"il Gestore deve condurre, con frequenza biennale, specifici 'audit energetici'"* della medesima diffida, in quanto il Gestore ha dato evidenza dell'effettuazione degli audit energetici, come già segnalato nel "Verbale di notifica della contestazione amministrativa prot.47200 del 5/9/2023 (vedi file zip) ai sensi dell'art.14 della L.689/81", non contestando la produzione di audit energetici in quanto prontamente trasmessi dal Gestore a seguito della diffida.*

È necessario osservare che il verbale di verifica documentale del 13 aprile 2023 (a pag.16-17/34) riporta l'evidenza di approfondimento in merito all'efficienza energetica, per la quale il Gestore, pur trattandosi di una tematica oggetto di verifica, non ha mostrato gli audit energetici nel corso del controllo ordinario, mentre in seguito ha dimostrato di averli facilmente nella sua disponibilità.

3. In conclusione, sulla base della documentazione prodotta dal Gestore che esaudisce le richieste formulate con nota ISPRA prot. 38868 del 14/7/2023 si ritiene superata la diffida MASE prot. n.118649 del 19/7/2023, anche se permangono per il punto 1 il rilievo della violazione riguardante il mancato rispetto per l'anno 2022 della prescrizione 3 del PIC a pag. 68/95, per la quale inosservanza è stato notificato il verbale di contestazione prot. ISPRA 47200 del 5/9/2023, ai sensi dell'art.14 della L.689/81.

Rimanendo disponibili per fornire ogni altro chiarimento, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegato:

Verbale di contestazione prot. ISPRA 47200 del 5/9/2023